



di Vito Mariani Avvocato

Anche gli eredi in comunione ereditaria potrebbero affidare ad un Trust la farmacia e indicare come beneficiario l'erede minore quando avrà conseguito la laurea

Il Trust e la titolarità di farmacia

Il Trust, grazie alla sua poliformia e flessibilità, può essere utilizzato per varie finalità, anche se denota la massima vocazione per:

- 1) il passaggio generazionale di imprese e beni;**
- 2) la tutela dei patrimoni, personali, familiari, imprenditoriali.**

Definiamo il Trust come uno strumento giuridico in base al quale un soggetto, denominato Disponente, "pone sotto il controllo" di un Trustee (persona fisica o

giuridica di fiducia del Disponente), beni di qualsiasi natura, affinché questi vengano gestiti nell'esclusivo interesse dei Beneficiari, soggetti individuati dal Disponente, e che possono coincidere con lo stesso.

Caratteristica del Trust è la segregazione patrimoniale, la quale postula che i beni in Trust non sono aggregabili, per tutta la sua durata, da alcun soggetto, ed in particolare dai creditori del Disponente, del Trustee, del Beneficiario. Le vicende pa-

trimoniali dei menzionati soggetti non incidono negativamente sulla sorte dei beni in Trust. In particolare il patrimonio in Trust non si confonde con quello del Trustee, come accade nel negozio fiduciario, ed è insensibile ad un eventuale suo fallimento.

La segregazione patrimoniale è presupposto per la realizzazione del disegno economico – giuridico o “vincolo di destinazione”, il quale comporta che i beni in Trust sono finalizzati al soddisfacimento della programmazione agognata, in conformità alle modalità definite dal Disponente nell'atto istitutivo di Trust o successivamente.

La proprietà nell'interesse altrui

Con l'avvento del Trust (raffigurato anche con sintagmi quali “proprietà qualificata o destinata”) possiamo affermare che, nel nostro ordinamento, è stato introdotto un nuovo concetto di appartenenza giuridica: “la proprietà nell'interesse altrui”.

La giurisprudenza emblematicamente (fra le altre, Tribunale di Venezia 04/01/2005 e Tribunale di Reggio Emilia 14/05/2007) sancisce che: *“Il Trustee è titolare di un diritto reale non nell'interesse proprio ma nell'interesse altrui...Non vi è la nascita di un nuovo diritto reale, né uno sdoppiamento del diritto di proprietà, ma il semplice trasferimento di un diritto reale da un soggetto ad un altro (il Trustee) che accetta detto trasferimento come collegato ad un obbligo di amministrazione e di gestione”*.

Segregazione patrimoniale

Il ricorso al Trust permetterà di:

TITOLARE DI UN DIRITTO REALE

Si ottempera alla normativa farmaceutica in materia, poiché il trustee è titolare di un diritto reale sul bene, e, come parafrasato nell'articolo non vi è uno sdoppiamento della proprietà.

- isolare il patrimonio personale e familiare rendendolo intangibile a fronte del sorgere di pregiudizi derivanti dall'attività lavorativa, o da pretese e rivendicazioni di natura privata;
- mantenere integra una parte del patrimonio garantendo alla famiglia le risorse per la propria sussistenza, mantenimento e proliferazione (in sostituzione al fondo patrimoniale, art.167 cod. civ., rivelatosi inadeguato);
- “segregare” beni per sovvenire soggetti verso i quali si nutrono sentimenti affettivi, familiari o non familiari, personalizzando la distribuzione dei valori;
- gestire separatamente una parte del patrimonio imprenditoriale senza che esso possa essere coinvolto da altre vicende negative, lavorative o familiari (es. separazioni..).

In tutte le ipotesi prospettate, i beni tempestivamente protetti in un Trust:

- rimarranno insensibili rispetto alle vicende dei soggetti costitutivi del Trust ed intangibili a fronte del sorgere di responsabilità debitorie o da pretese a vario titolo di terzi e pertanto non saranno “aggredibili” da alcun soggetto, ai quali il Trust sarà validamente opponibile (segregazione patrimoniale);
- continueranno a produrre reddito destinato a soddisfare i Beneficiari, o ad assolvere a funzioni specifiche;
- saranno assegnati ai Beneficiari al momento ritenuto opportuno.

Passaggio generazionale di beni e imprese

Le criticità che si stagliano a seguito del passaggio generazionale sono complesse e numerose, ma possono così sintetizzarsi:

- carezza di discendenti di prima generazione, o loro impossibilità, incapacità temporanea, inettitudine a rivestire ruoli di responsabilità;
- necessità di mantenere unitario il patrimonio rifuggendo ipotesi di frammentazione;
- esigenza che un patrimonio della famiglia A non diventi, per effetti di rapporti di coniugio, patrimonio della famiglia B;
- opportunità di prevenire le conflittualità fra aventi diritto.

Il Trust sopperisce alle succitate problematiche poiché :

- mantiene unitario il patrimonio familiare, con il beneficio della segregazione assoluta dei beni conferiti;
- permette di perpetuare l'attività aziendale e di trasmetterla ai discendenti nel momento desiderato, od al verificarsi di termini e/o condizioni;
- sovviene i Beneficiari devolvendo reddito o capitale in base alle modalità desiderate.

Passaggio generazionale di farmacia

Il Trust istituito per salvaguardare una

ASSEGNAZIONE FARMACIA

L'azienda farmaceutica è assegnata nel momento ritenuto opportuno, l'ottenimento della abilitazione od anche un momento successivo al soddisfacimento del requisito normativo; gli altri eventuali beni, sono assegnati secondo modalità più confacenti alla singola fattispecie.

azienda farmaceutica è un consueto negozio di Trust per la protezione di "asset" familiari e/o personali, con l'accento posto sulla trasmissione generazionale di imprese, e la cui particolarità consiste nella presenza, fra i possibili beni annessi nel Trust fund, di un'azienda farmaceutica. La sua istituzione consente non solo di superare le criticità insite nell'ordinario passaggio generazionale e di effettuare una programmazione giuridico patrimoniale con una efficienza sconosciuta in un'ottica pre-trust, ma anche di elidere i pregiudizi recati dalla normativa di diritto farmaceutico, che inibisce l'intestazione della farmacia all'erede non farmacista, e che consente, al minore erede di farmacia, di affidare ad un farmacista terzo, l'esercizio provvisorio della farmacia stessa per soli due anni. Per ottemperare alla normativa prevista dall'art. 12 della Legge 475/78, in capo al Trustee, od alla persona da costui designata, dovrà condensarsi la titolarità del diritto all'esercizio della farmacia e la proprietà dell'azienda stessa.

Ai fini pubblicitari e per avvalersi delle garanzie insite nel trust si dovrà distinguere:

- 1) l'azienda familiare o di società di persone, dovranno essere iscritte nel registro delle imprese, facendo risultare la qualità di Trustee;
- 2) se un immobile fa parte dei beni aziendali, esso dovrà essere trascritto, a favore del Trustee, secondo modalità consolidate.

L'attitudine volta a "traghetare" l'azienda farmaceutica, durante il periodo di carenza abilitativa dell'erede prescelto, nel

pieno rispetto delle norme, (atteso, come evidenziato che il Trustee è titolare di un diritto reale nell'interesse altrui, e non sussistono sdoppiamenti del diritto di proprietà) e di assegnarla al Beneficiario nel momento prescelto e ritenuto opportuno, sublima le potenzialità del Trust come strumento di programmazione giuridico-economica, compendiando protezione, efficienza e certezza di realizzare gli obiettivi.

Le caratteristiche del Trust

In sintesi, analizziamo solo alcuni tratti essenziali:

Il Disponente

È colui che istituisce il Trust. In particolare qualora vi siano più Disponenti è opportuno stabilire i poteri che spettano a ciascuno. Può riservarsi facoltà e diritti, ed essere annoverato fra i Beneficiari.

Trustee

Il Trustee è la persona fisica o giuridica prescelta dal Disponente, o della quale sono stati palesati i criteri per la nomina. In questa fattispecie ricorre la particolarità che il Trustee, o la persona intestataria per conto del Trustee, deve possedere il titolo per il diritto di esercizio della farmacia, per poter procrastinare l'attività aziendale, ma è circostanza che non crea soverchi problemi.

È opportuno preordinare i criteri di successione del Trustee, in caso di rinuncia, decadenza, ecc, così come prevedere le ipotesi di revoca del Trustee stesso.

È ovvio che il subentrante Trustee deve anch'egli essere munito del titolo abilitativo.

Il Trustee è tenuto ad obblighi amministrativi e contabili, oltreché ad adempiere le obbligazioni, coercibili, ed aventi efficacia "erga omnes" (al contrario del mero negozio fiduciario) scaturenti dal Trust stesso.

Al Trustee-farmacista saranno devoluti dei compensi, variamente determinabili relativamente alla natura della singola prestazione: quote, ammontare fisso, percentuali, ecc.

Si espliciteranno i poteri del Trustee, la possibilità di deleghe a consulenti e tecnici e la facoltà ed i limiti di investire i beni.

Guardiano

È un soggetto che ha compiti di vigilanza e controllo sull'operato del Trustee; gli possono essere attribuiti poteri variamente graduabili, che possono giungere fino alla revoca del Trustee.

Reddito

Il reddito prodotto dai beni in Trust, durante la durata dello stesso, può essere devoluto ai Beneficiari in conformità alla volontà del Disponente e secondo le più svariate modalità; di frequente: stabilendo quote, secondo una periodicità (es. mensilmente), in relazione alle esigenze del Beneficiario (es. fino all'autosufficienza economica, per mantenere un certo tenore di vita), in corrispondenza di termini e/o condizioni (es. raggiungimento di una certa età), al verificarsi di eventi o in relazione a controprestazioni (conseguire la laurea, non aver mostrato comportamenti particolarmente deplorevoli), ecc.

Capitale

Il capitale, estraneo all'azienda farmaceutica ed eventualmente esistente fra le risorse segregate, è assegnato ai Beneficiari secondo i criteri prefigurati dal Disponente, al termine finale del Trust, o antecedentemente ad esso, alla stessa stregua di quanto accade per il reddito. Rimarchiamo il concetto che, nel Trust di cui ci occupiamo, il Beneficiario della azienda farmaceutica deve conseguire

l'abilitazione prevista dalla legge prima dell'assegnazione della stessa; ovviamente è possibile prevedere che la trasmissione dell'azienda può essere non coeva alla abilitazione, ma successiva, in corrispondenza del raggiungimento di una certa età, ecc.

I Beneficiari

Attesa la flessibilità che connota il Trust è possibile strutturare variamente la posizione dei Beneficiari, in modo da renderla confacente alle esigenze della singola fattispecie.

Ulteriori aspetti da considerare sono l'invocazione dei meccanismi a tutela del reddito, e le limitazioni della facoltà di disporre della posizione beneficiaria, ecc.

Le "Garanzie"

Spesso, nella prassi si accosta erroneamente il Trustee ad un comune fiduciario. Le obbligazioni fiduciarie del Trustee devono essere coniugate con il "sistema di garanzie" presente nel Trust.

In sintesi, il Trustee è gravato da obbligazioni, giuridicamente tutelate, dalle quali non può digredire; correlativamente, il Trust è permeato da garanzie che ci consentono di asseverare che la pianificazione economica, così come foggata dal Disponente, si realizzerà, con le modalità divise.

Aspetti fiscali

Particolarmente favorevole, dopo anni di stagnazione di progetti di legge in materia, è il trattamento fiscale volto a favorire il passaggio generazionale.

Il novellato art. 3 del TUS sancisce che i trasferimenti (effettuati anche tramite un Trust), a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende, rami di esse, quote sociali ed azioni, non scontano l'imposta sulle successioni e donazioni.

Gli aventi causa, per giovare dell'esenzione, devono proseguire l'attività azien-

dale o detenere il controllo dell'impresa per almeno cinque anni, decorrenti dal trasferimento al Trustee, rendendo apposita dichiarazione all'atto del trasferimento.

Ove trattasi di quote sociali o azioni di società di capitali, anche in forma cooperativa (le società di cui all'art. 73 comma 1 lettera a del TUIR), il beneficio fiscale spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo societario (da intendersi come maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea ordinaria).

Per le altre forme societarie, il beneficio dell'esenzione spetta indipendentemente dalla composizione dell'assemblea.

Per fruire dell'esenzione di imposta, è inoltre necessario che gli aventi causa detengano o integrino il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione.

Nel caso di aziende o rami di esse è invece necessario che l'attività sia proseguita per almeno cinque anni, a far data dal trasferimento, rendendo apposita dichiarazione.

Vicende quali il conferimento di aziende in altra società o la trasformazione e fusione non precludono l'operatività dell'esenzione tributaria, qualora tramite di esse vengano comunque soddisfatti i requisiti illustrati.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 48 E del 06 Agosto 2007, in armonia con la Finanziaria 2007, disciplina in modo esaustivo la fiscalità del Trust. Sintetizziamo di seguito alcuni tratti essenziali delle menzionate fonti :

Imposte indirette:

L'atto istitutivo di Trust è soggetto all'imposta fissa di registro, ovvero ad €168,00.

L'atto dispositivo è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni. È necessario però analizzare il rapporto intercor-

rente tra Disponente e Beneficiario ai fini dell'applicazione delle aliquote e delle franchigie previste.

Il trasferimento in un Trust di beni non superiori al valore di €1.000.000,00, per ciascun familiare discendente, non sconta imposte indirette. Per somme superiori, si applicherà il 4% sul residuo importo eccedente la menzionata franchigia.

Del trasferimento che ha per oggetto aziende, azioni, quote sociali, e che sia rivolto a favore di discendenti e del coniuge abbiamo "supra" trattato.

Se il trasferimento ha come oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, sono dovute le imposte catastali (1%) ed ipotecarie (2%).

Nel trasferimento dal Trustee ai Beneficiari, *non si realizza presupposto impositivo*. Difatti l'imposta è stata assolta al momento della costituzione del vincolo, e la circolare in esame sancendo il divieto di doppia imposizione, assume le funzioni di propellente per la proliferazione dell'istituto.

Imposte dirette:

Si individuano tre tipologie di Trust:

Trust i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai Beneficiari (Trust trasparenti);

Trust i cui redditi sono attribuiti al Trust medesimo (Trust opachi);

Trust i cui redditi in parte sono accumulati e tassati in capo al Trust, ed in parte sono imputati direttamente in capo ai Beneficiari (Trust misti).

In relazione all'ottimizzazione fiscale che si intende perpetrare, si strutturerà la posizione dei Beneficiari (con modalità dalle quali, in questa sede, possiamo prescindere) in guisa tale da generare Trust trasparenti, misti od opachi.

I redditi tassati in capo al Trust, quando esso era "opaco" non potranno essere soggetti ad ulteriore imposizione, quando vengano devoluti ai Beneficiari.